



Prima pagina del documento, in cui accanto e sopra al timbro è scritto un riassunto del documento del 1460:

In Cristo, a Giovanni de Castella alias Parapertusa barone di Favara.

“Con la presente licenza in un castello denominato Tavi di tutti quei termini giuridici e sue pertinenze potrà costruire edificare in detta terra, ornata di abitazioni per case, ospizi e mura nonché popolare la stessa ed erigere locali per il mercato, della panificazione e fare anche tutte le altre cose necessarie che tutti i baroni che possiedono in questo Regno hanno fatto sempre per consuetudine”.

Licentia populandi Castello di Tavi 1460

Johannes de Castella alias Parapertusa, Baronem Fabariae et Castro Tavi

Concessione regia di Giovanni II d'Aragona (Giovanni I di Sicilia), fratello e successore di Alfonso V il Magnanimo

12 dicembre 1460 — Saragozza

Valle di Castrogiovanni (Enna), Castello di Tavi, Sicilia aragonese

SCHEDA DEL DOCUMENTO

Elemento	Contenuto
Tipo documentario	Littera patens — Licenza feudale regia
Emanante	Giovanni II d'Aragona (Giovanni I di Sicilia), fratello e successore di Alfonso V il Magnanimo
Destinatario	Johannes de Castella alias de Parapertusa, barone di Favara
Oggetto	Licenza di costruire, riparare e popolare il Castello di Tavi
Luogo del feudo	Castro Tavi, Valle di Castrogiovanni (Enna), Sicilia
Data	12 dicembre 1460
Luogo di emissione	Saragozza
Viceré citato	Matteo Iusta
Registro	Cancelleria regia siciliana, c. 199 presso Archivio di stato Palermo

TRASCRIZIONE DIPLOMATICA

Le abbreviazioni paleografiche sono sciolte tra parentesi quadre []. Il testo segue l'ordine delle pagine del manoscritto.

Pagina 1 — Protocollo e inizio Narratio

Annotazioni marginali e regesto

[Margine superiore sinistro:] licentia

[Numerazione registro:] 199

d[omi]n[u]s Johannes de castella ato[que] de p[er]apusa baro[n] fabari[ae] ric[us]

Testo principale

li[cen]tia p[er] posse in quodam castello vocato
tavi cum [il]l[u]d[iminuis] [con]valsger p[er]misit[is]
suis p[er] g[con]struere et edi[fi]care [n]eo t[er]ram
cum habitatorib[us] homin[um] c[um] domib[us]
hospitiis et muris on[er]atum et [e]t cam
onge et popolare In[e]aq[ue] marella fuen[a]s
et alia necessaria facere p[ro]ut certi barones
t[er]ras in ipso regno possidentes faciun[t]
et faci[endi] g[con]suetu[dinem] ob[ser]vra[n]t

[Sottoscrizione:] Johannes

Testo del documento (corpo)

D[irigi]tur[que] M[a]g[ist]ro et nobilib[us] eiusdem regni magro
Iusti[ti]e pro Iudirib[us] magne Regie Cur[ie] magistris
Rationalib[us] Th[e]saurario et Con[servatorem] Regij patrimonii cerisq[ue]
univers[is] et s[in]gulis officialib[us] ad quos[cunque] spesse[t]
e[t] pones fu[er]unt p[ro]tate tum primb[us] p[er] suis g[con]charijs
e fidelib[us] Regiis dilectis salutem / o[s]t[en]so nobis Regio p[ri]v[i]
legio om[n]ia qua expedit solle[m]pnit[er] mutare vallaro serios
seq[ue]anno Nos Johannes dei g[ra]tia Rex arago[n]um
Sinke navarre valen[tiae] n[s] [H]ironies et artend[onis]
vos magn[ifi]c[um] et dilect[um] consi[liarium] N[ost]r[um] Johannem
Castella ato[que] parapertusa barone[m] fabarie tenere et possid[e]
sint p[ro] vos oram relstudine N[ost]ra expositu[m] gotini
venerent in ipso Regno Sic[i]lie In valle castri si quoddam
Castellum vocatum tavi cum [il]l[u]d[iminuis] Iuridic[tion]e p[er]te

riis in quo quidem Castro Sinmope ripius t[er]am cum domib[us]
hospitiis [et] edificiis aliis[que] necessariis g[con]struere[t]

Pagina 2 — Dispositio (prima parte)

e dist[ru]ere et [su]os vassallos here ronpe et amp[ut]are more
quo facun[t] e facere q[ue]cunque certi barones d[omi]ni Regis
habentes t[er]ras et vassallos mero et mixto imp[er]io quod abs[que] riz[i]o
licencia et p[er]missu minime vobis fas est. Q[uo]d nim inp[er]nia
pro/s d[omi]ni baronis pete fuit Mat[ri] n[ost]re sup[p]licatiu[m]
et licencia et facilitatez ypam ind[er]e Castro de tavi
g[con]struendi et populandi g[ra]tare benignis
dignaretis / Nos vijs sup[p]licationib[us] inclinat[i]
artenis p[ri]me finiis p[ro]voce serenissimo
d[omi]no Regi Alfonso fu[n]p[er] p[re]decessori nostro
in mort[ua]lis memorie atq[ue] nobis p[ro]p[in]o
et q[uo]d stare condido no res sup / Aenore co[m]munis et decorem
n[ost]ra fsa at q[ue] sulto vobis eidem Johanni baroni habareis
dam licentiam et plenaria[m] facultate[m] p[er] timur q[ue] quorions

Pagina 3 — Dispositio (continuazione)

vobis placuerit et benevisum fuit possitis et libere valeatis
in ipso castro de tavi t[er]ram in domib[us] hospitiis et muris
et coronam g[con]struere hedificare et de novo erigere et
populare. In[e]aq[ue] marella fuenas et alias necessaria facere
p[ro]ut certi barones t[er]ras in ipso regno possidentes faciunt
et fare g[con]weverunt et eis sub morem et g[con]swetudinem
ipsius regni funt fas est h[om]inibus et p[er]missum. In q[ue] quidez
t[er]ra possitis g[con]stituere homines cuiusvis nationis
et ditionis fu[er]int dum in funiori aut rebellos
n[ost]ri no sint et eor[um] vpoq[ue] filij et familia recolligos
amp[ut]are et roppare p[ro]ut melius et utilius vobis ex
pedions et utile fuit. Res[er]vatis tamen firmly nobis
debitis et p[er]tenentibus que rem attineat nobis semp[er]
salua. Quo circa Magistro et dilecto t[h]esaurario n[ost]ro
vicerreys in ipso Regno mateo Iuste cuise D[omi]ni Iudirib[us]
magne Cur[ie]. Maref[callis] et Rationalib[us] Th[e]saurario et Con[servatoribus]

Pagina 4 — Corroboratio

tori n[ost]ri patrimonii seneis officii regoni cerisq[ue] om[n]i
verseis et singulis officialib[us] n[ost]ris in ipso regno g[con]stitunis
et g[con]stituendis g[con]tuinq[ue] officio et iurisdictione fungentibus
eorq[ue] locatenentibus p[ri]mis et futuris quare hun[c]
n[ost]ram licentiam et omnia et singulis inp[ri]mb[us] g[ra]tia
vobis eide baroni teneant firmit[er] et obfuent teneorq[ue]
et obfuari p[er] q[ue] deceat faciant Iuo erq[ue] serie et tenore
atq[ue] sup[er] g[con]stannos et dist[r]actione dicte t[er]re ullum

Pagina 5 — Sanctio, Datatio e Sottoscrizioni

imp[er]diment[i] amo[ve]anti[s] vobis facient fac[ti]o[n]e
panutant ser qua[n]doq[ue] p[ro]motu[m] pri C[on]q[ui]
test[imoniu]m p[ro]es R[egi] p[ro]fiting C[om]munis sig[ill]e n[ost]re
Imp[er]ikonn amin[us] Dat in Civ[itate] Çaragoça [forma medievale aragonese di Saragozza,
confermata dalla lettura diretta del manoscritto]
xij m[ensis] de cembri[s] a[n]no a nat[ivitate] D[omi]ni M[illesim]o CCCC[esim]o LX[°]
n[ost]ri natur[e] anno p[ro]xim[i] aliq[ua]
R[eg]n[is] n[ost]re p[ro] Post h[uius] n[ost]re
diss R[eg]is man[da]tum et om[n]ia n[ost]ra n[ost]ra
as v[ide]n[t] et g[ra]tia Th[er]o et an
de[e]at cas[te]lla p[er] [con]fat[er]e Car[ol]l[us]

C[on]firm[avi]t vid[elicet] hum[il]i[s] Supp[licatio]ne[m] v[est]ram
cestu[m] v[est]ris p[er] p[ro]p[ri]am n[ost]ro op[er]a[ti]o[n]e et o[mn]es seq[ue]
or offi n[ost]ri man[da]re ben[i]g[n]e dign[are] ad n[ost]
Supp[lic]e p[ro]nti Sup[er] p[ro]s d[e]ven[er]unt Regij ord[i]nament[is]
[con]mand[ans] p[ro]nre vobis d[omi]n[u]s n[ost]r[u]s man[da]v[it] nos
p[re]dic[t]um R[ec]tu p[ro]p[ter]um om[n]ib[us] hoc gen[er]al[iter]
Su[is] seriis et t[en]or[em] coq[ue]qu[em] t[en]e[n]tis
inviolabit[er] obfiru[n]t t[en]orq[ue] et obfu[n]t p[ro]q[ue]
de[e]at faciant om[n]ibus et difficultat[e] n[ullo]t[en]us
D[at]e barhin[ussim]a C[urie] Carh[agine] de q[ui]n[n]o de
Ape[?] d[omi]n[u]s Ind[ex] /M[est]ri [?] [?] [?] tria de non orayo[?]

[Sottoscrizioni:] Leonforce — Con[firmatus]

[Nota marginale:] B[ene] v[isa] co[n]mand[atur] de ono mon[eta] ut v[ide]tur et Th[er]saurario
et Con[firmatus]

TRADUZIONE ITALIANA

La traduzione segue l'ordine del documento. Le parti lacunose o incerte sono indicate con [?].
Le integrazioni del traduttore sono indicate tra parentesi tonde.

Protocollo — Intitolazione

«Noi Giovanni, per grazia di Dio re d'Aragona, di Navarra, di Valencia, (dei regni di) Hrones e di Artendon(es) — al magnifico e diletto nostro consigliere Giovanni de Castella, detto de Parapertusa, barone di Favara: salute.»

Narratio — Esposizione dei fatti

«Avendoci voi fatto esporre, per vostra umile supplica, che nel regno di Sicilia, nella Valle di Castrogiovanni, si trova un certo Castello chiamato Tavi, con le sue giurisdizioni e pertinenze — nel quale castello sarebbe necessario ricostruire e riparare le terre, le case, gli ospizi, le mura e gli edifici, e altre opere necessarie — e che, come i baroni che possiedono terre e vassalli con mero e misto imperio in detto regno sono soliti fare e hanno in uso di fare secondo il costume e la consuetudine del regno, non vi è lecito compiere tali azioni senza nostra licenza e permesso;»

Dispositio — La concessione

«E poiché per parte del detto barone ci fu presentata umile supplica alla nostra Maestà, chiedendo licenza e facoltà di recarsi al Castello di Tavi per costruirlo e popolarlo, degnamoci con benigna grazia di accogliere tali suppliche.»

«Noi dunque, inclinati da queste suppliche, ponendo mente anzitutto alla voce del serenissimo signor Re Alfonso, nostro predecessore di immortale memoria, e a ciò che a noi è congiunto — e che la condizione del luogo non permette di lasciare così com'è — per l'onore comune e il decoro della nostra corona, e su nostro consiglio, diamo a voi detto Giovanni barone licenza e piena facoltà, per tutto il tempo e per quante volte a voi piacesse e sembrasse opportuno:»

«— di costruire, edificare, e di nuovo erigere e popolare il detto castello di Tavi, nelle case, negli ospizi e nelle mura;»

«— di fare ivi merli, torri e altre opere necessarie, come fanno i baroni che possiedono terre in detto regno;»

«— di insediare in detta terra uomini di qualsiasi nazione e condizione, purché non siano nemici o ribelli nostri;»

«— di raccogliere e accogliere i figli e le famiglie di costoro, come meglio e più utilmente a voi convenga;»

«— riservando tuttavia fermamente a noi i diritti e le pertinenze che appartengono alla nostra corona, sempre salvi per noi.»

Corroboratio — Ordine agli ufficiali

«Per questo, al Maestro e diletto tesoriere nostro, viceré in detto regno Matteo Iusta, al Signore dei Giudici della Gran Corte, ai Maestri Razionali, al Tesoriere e ai Conservatori del nostro patrimonio, ai senescalchi, agli ufficiali del regno, e a tutti e singoli ufficiali nostri costituiti e da costituirsi in detto regno, chiunque eserciti ufficio e giurisdizione, e ai loro luogotenenti, presenti e futuri —»

«— affinché questa nostra licenza, e tutto e quanto in essa contenuto, al detto barone fermamente osservino e facciano osservare, e quanto si conviene facciano eseguire secondo la serie e il tenore del presente documento, e che sopra i costituiti e i distretti di detta terra nessuno osi recare impedimento o ostacolo.»

Sanctio e Datatio — Sanzione e data

«[Chiunque contravvenga] rimuova ogni impedimento e ostacolo [...] a testimonianza di ciò, con il sigillo comune [del regno].»

Data nella città di Saragozza, il 12 dicembre dell'anno dalla Natività del Signore 1460.

Sottoscrizioni: Leonforce — Confermato. [Leonforce corrisponde a Leonforte, toponimo del nuovo paese siciliano nella provincia di Enna. Si tratta di un appunto autografo postumo del cancelliere, probabilmente un funzionario, che apponeva la propria sigla di controllo o vidimazione al documento.]

[Nota marginale:] Visto con approvazione; si ordina per la moneta, come si ritiene opportuno; e per il Tesoriere e il Confermato.

ANALISI STORICA E PALEOGRAFICA

1. Il documento e la sua tipologia

Il documento in esame è una littera patens (lettera aperta) di concessione feudale, redatta dalla cancelleria regia aragonese di Sicilia il 12 dicembre 1460. Si tratta di un documento di governo tipico dell'amministrazione aragonese nel Mezzogiorno medievale, attraverso il quale il sovrano concede a un suo fedele vassallo la licenza di esercitare diritti signorili su un territorio specifico.

Le licenze populandi sono comunemente associate nella storiografia al fenomeno seicentesco della fondazione di nuovi centri abitati in Sicilia, quando i grandi feudatari spagnoli fondarono ex novo decine di nuovi paesi, dotandoli di chiesa, piazza e case per i coloni. Tuttavia questo tipo documentario ha origini molto più antiche: le licentiae populandi erano già in uso nella Sicilia normanna e sveva (XII-XIII secolo) e risultano pienamente consolidate nell'epoca aragonese (XIV-XV secolo). La licenza del 1460 non costituisce quindi un'anomalia cronologica, ma riguarda il restauro del castello con annesso abitato.

La differenza sostanziale tra le licenze quattrocentesche e quelle seicentesche risiede nella natura dell'intervento: le prime autorizzavano la ricostruzione e il ripopolamento di siti già

esistenti, caduti in abbandono o degrado; le seconde riguardavano la fondazione di centri urbani del tutto nuovi. Nel caso del Castro di Tavi, il documento del 1460 risponde a una precisa emergenza demografica: l'entroterra siciliano, e in particolare la Valle di Castrogiovanni (Enna), aveva subito devastanti perdite di popolazione a causa della peste nera del 1347-1348 e delle successive ondate epidemiche del XIV e XV secolo. Molti castelli e casali erano stati abbandonati e necessitavano di essere ripopolati per tornare produttivi e militarmente utili.

La concessione era nell'interesse di tutte le parti: il barone Giovanni de Castella otteneva un feudo produttivo con vassalli e rendite; la corona aragonese recuperava un territorio altrimenti improduttivo e privo di difesa; i coloni insediati ricevevano terre e protezione signorile. Il documento autorizza esplicitamente il barone ad accogliere uomini di qualsiasi nazione e condizione ("*homines cuiusvis nationis et ditionis*"), clausola tipica delle licenze di ripopolamento medievali finalizzata ad attrarre coloni anche da fuori regno.

2. Il re emanante: Giovanni II d'Aragona (Giovanni I di Sicilia)

Il documento è emanato da Giovanni II d'Aragona (1398-1479), re di Navarra dal 1425 e re d'Aragona e di Sicilia dal 1458, anno della morte del fratello Alfonso V detto il Magnanimo. In Sicilia Giovanni II assunse il titolo di Giovanni I di Sicilia, in quanto primo sovrano con quel nome a regnare sull'isola — il numerale essendo calcolato separatamente per ciascun regno della Corona d'Aragona. Era fratello e successore di Alfonso V il Magnanimo (1396-1458), il grande re che aveva conquistato il regno di Napoli nel 1442 e che il documento commemora con la formula in immortalis memorie, confermando che il documento è posteriore alla sua morte nel 1458. Giovanni I governò la Sicilia tramite i viceré, non recandovisi mai di persona: la concessione è emessa da Saragozza, capitale storica del regno d'Aragona e sede principale della sua corte.

3. Il destinatario: Giovanni de Castella, barone di Favara

Il destinatario è identificato come Johannes de Castella, detto de Parapertusa, barone di Favara (Fabaria). I de Castella erano una famiglia feudale di origine castigliana insediatasi in Sicilia al seguito della corona aragonese. Il barone Giovanni è titolare del feudo di Favara, centro del territorio di Agrigento, e riceve con questo documento la licenza di intervenire sul castello di Tavi, feudo separato nel territorio di Enna.

4. Il Castello di Tavi e il feudo omonimo

Il Castellum vocatum Tavi si trovava nella Valle di Castrogiovanni, l'odierna provincia di Enna, nel cuore della Sicilia. Il feudo di Tavi era uno dei numerosi feudi rurali dell'entroterra siciliano, caratterizzati da un castello o torre a controllo del territorio agricolo circostante. La concessione autorizza il barone a ricostruire il castello, ripristinarne le strutture difensive (merli, torri, mura) e ripopolare il territorio con uomini di qualsiasi provenienza.

5. Il viceré Matteo Iusta

Il documento cita come viceré di Sicilia Matteo Iusta (Mateo Iuste), al quale viene indirizzato l'ordine di far rispettare la concessione. Iusta fu una figura di primo piano nell'amministrazione viceregia siciliana del secondo Quattrocento, compatibile con il periodo di governo di Giovanni II.

6. Struttura diplomatica del documento

Parte	Terminologia	Contenuto
Protocollo	Intitulatio / Inscriptio / Salutatio	Nome del re, titoli, destinatario, saluto
Narratio	Esposizione dei fatti	Supplica del barone, descrizione dello stato del castello
Dispositio	La concessione	Licenza di costruire, edificare, popolare il castello
Corroboratio	Ordine agli ufficiali	Obbligo per tutti gli ufficiali del regno
Sanctio	Clausola penale	Divieto di contravvenire alla concessione
Datatio	Data	12 dicembre 1460, Saragozza
Sottoscrizioni	Validazione	Firma di Leonforce e formula di conferma

7. Il mero e misto imperio

Nella pagina 2 del documento, alla terza riga, compare la formula giuridica fondamentale: "habentes terras et vassallos mero et mixto imperio". Si tratta di uno degli elementi giuridici più significativi dell'intero documento, che definisce con precisione la natura e l'estensione dei poteri signorili concessi al barone Giovanni de Castella.

Nel diritto feudale medievale e in particolare nell'ordinamento giuridico aragonese, il "mero e misto imperio" designava la pienezza della giurisdizione signorile, distinta in due componenti: il "merum imperium" (mero imperio) indicava la giurisdizione penale alta, ovvero il potere di giudicare e punire i crimini gravi fino alla pena capitale — la cosiddetta "giustizia del sangue" (iustitia sanguinis). Il "mixto imperium" (misto imperio) indicava invece la giurisdizione civile e penale minore, comprendente le cause civili tra privati, le controversie patrimoniali e i reati minori.

Nel contesto della Sicilia aragonese del XV secolo, la concessione del mero e misto imperio era un privilegio di primaria importanza: significava che il barone Giovanni de Castella poteva esercitare sul feudo di Tavi una sovranità giurisdizionale pressoché completa, autonoma dall'intervento diretto degli ufficiali regi nelle cause ordinarie. La formula "more quo faciunt certi barones domini Regis habentes terras et vassallos mero et mixto imperio" — secondo l'uso degli altri baroni del re che possiedono terre e vassalli con mero e misto imperio — assimila esplicitamente i poteri del barone di Favara a quelli della più alta nobiltà feudale del regno.

Va tuttavia notato che la concessione del mero e misto imperio non era assoluta: il documento riserva esplicitamente alla corona ("Reservatis tamen firmly nobis debitis et pertinentibus") i diritti e le pertinenze che spettano al re, secondo la prassi tipica della cancelleria aragonese che manteneva sempre una riserva di sovranità superiore sui feudi concessi.

8. Note paleografiche

La scrittura è una cancelleresca aragonese tipica del XV secolo, caratterizzata da numerose abbreviazioni per troncamento e contrazione, tipiche dei documenti notarili e regi dell'epoca. Il

documento è conservato in registro della cancelleria regia siciliana (c. 199), nell'Archivio di Stato di Palermo. Il foro circolare visibile in alcune pagine era destinato al sigillo pendente che autenticava il documento originale. Il testo presenta le formule tipiche della cancelleria aragonese siciliana, tra cui la formula *serie et tenere* che impone il rispetto letterale del documento. La sottoscrizione *Leonforce* corrisponde a *Leonforte*, toponimo siciliano nella provincia di Enna. Si tratta di un appunto autografo del cancelliere che apponeva la propria sigla identificativa come nota di controllo o vidimazione interna alla cancelleria, sicuramente apposta dopo il 1610, anno in cui fu concessa dall'allora vicerè, la licentia populandi per la nuova costruzione del paese di Leonforte, sito a pochi chilometri del castello di Tavi alle falde del monte Cernigliere (monti Erei) di fronte al castello, al conte di Raccuja, Nicolò Placido Branciforti. Tale pratica era comune nella burocrazia medievale, dove i funzionari indicavano il proprio luogo di origine accanto alla sottoscrizione e fu apposta per accomunare la licentia del 1460 al paese di Leonforte, poiché il castello di Tavi non fu mai ristrutturato da Giovanni de Castella e i suoi successori e fu abbandonato definitivamente con la costruzione della nuova Leonforte. Nel testo il castello è denominato esclusivamente *Castellum vocatum Tavi* o *Castro de Tavi*.



A cura del Dr. Fabio D'Angelo, laureato in Scienze religiose presso ISSRA di Roma, Università Pontificia Santa Croce, nel 2022, anno di nascita 1966, professione impiegato presso Ufficio Tecnico del Comune di Leonforte..

Publicazioni:

- D'Angelo F., *Madre Teresa di Canlcutta, La spiritualità della contemplazione e dell'azione*, Euno book, Leonforte 2003;
- D'Angelo F., *Tradizioni e devozioni, L'Ecce Homo e Ramaliva a Leonforte*, Euno book, Leonforte 2024;
- D'Angelo F. a cura di, *Aspetti Biblici e Teologici*, in Crimi A., *Il Lamento a Leonforte, Canti popolari quaresimali del popolo leonfortese*, Euno book, Leonforte 2025.

Mail: dangelo.fabio1@virgilio.it

Facebook: Dr. Fabio D'Angelo, Biografo, Storico e Sagista

Cellulare: 339.5748018.